

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 5 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Campobello) E DELLA SOCIETA' ASD CAMPOBELLO (nota n. 4262/1406pf07-08/MS/en del 4.2.2009)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Giuseppe Caruso all'epoca dei fatti presidente della società ASD Campobello e la società ASD Campobello, contestando al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante il mancato pagamento di somme di denaro dovute al calciatore Danilo Ulma.

Era accaduto che la Commissione Accordi Economici, in accoglimento del reclamo del calciatore, aveva condannato la società ASD Campobello a corrispondere al reclamante l'importo di € 1.500,00 e che la società medesima non aveva eseguito tale decisione nel termine di giorni trenta dal ricevimento della stessa, che le era pervenuta il 1° marzo 2008. La società deferita, a mezzo di memoria scritta, asserisce di aver corrisposto al calciatore quanto gli era dovuto e di aver inviato al Comitato Interregionale la quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore medesimo.

Ha depositato la quietanza datata 20 marzo 2008, nonché la lettera raccomandata al Comitato Interregionale spedita il 19 settembre 2008, chiedendo il rigetto del deferimento, ovvero, in subordine, l'applicazione di non meglio precisate sanzioni, comunque di lieve entità.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto sanzionarsi il sig. Giuseppe Caruso con l'inibizione di mesi sei e la Società Campobello con la penalizzazione di un punto in classifica. Nessuno è comparso per le parti deferite.

Il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

Nel mentre la quietanza liberatoria firmata dal calciatore non reca l'importo del percepito ed è sfornita di data certa, risultando così priva di efficacia probatoria, appare non contestabile la circostanza che la società ASD Campobello aveva dedotto l'adempimento dell'obbligo ben oltre il termine posto dall'art. 94 ter n. 11 NOIF, essendo quella del 19 settembre 2008 afferente il timbro postale di spedizione della lettera raccomandata della società al Comitato Interregionale l'unica data certa presente nell'incarto.

La società deferita, avendo ricevuto la decisione della Commissione Vertenze Economiche unitamente all'invito ad adempiere da parte del Comitato Interregionale il 1° marzo 2008, avrebbe dovuto provare di aver provveduto al pagamento nei trenta giorni successivi, prova questa che, di tutta evidenza, non è stata offerta.

P.Q.M.

visto l'art. 8 commi 9 e 10 CGS, commina al sig. Giuseppe Caruso all'epoca dei fatti presidente della Società ASD Campobello l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Campobello la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACF Milan) E DELLA SOCIETA' ACF MILAN (nota n. 4063/327pf08-09/GT/dl del 26.1.2009)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Francesco Crudo presidente della società ACF Milan e la società ACF Milan, contestando al primo la violazione all'art. 94 ter comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS in conseguenza dell'addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

Era risultato che la società deferita non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici che, in accoglimento del ricorso della calciatrice Cristina Cassanelli, aveva condannato la società Milan Associazione Calcio Femminile al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.000,00.

Era risultato altresì che la società deferita, nonostante tale decisione e la declaratoria d'inammissibilità dell'appello contro di essa proposta dalla società avanti la Commissione Vertenze Economiche, aveva dichiarato alla Procura Federale, quale organo inquirente investito del caso, che la somma dovuta alla calciatrice non era quella quantificata dalla Commissione, bensì altra di minor importo pari a € 5.100,00, sentendosi obbligata la pagamento solo di quest'ultima somma.

Resiste al deferimento la società Milan Associazione Calcio Femminile con memoria, riassumendo i fatti e documentando di aver eseguito in data 26 gennaio 2009 il bonifico di € 10.000,00 a favore di LND Divisione Calcio Femminile con causale pagamento contratto economico stagione sportiva Cassanelli Cristina.

Conclude per l'annullamento del deferimento in quanto carente di presupposti.

All'udienza ordierna sono comparsi la Procura federale la quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti con le sanzioni di mesi sette di inibizione per il Presidente Francesco Crudo e la penalizzazione di due punti di penalizzazione in classifica per la Soc. ACF Milan. E' comparso inoltre il Presidente Francesco Crudo il quale si è riportato integralmente alle proprie difese in atti.

Il deferimento è fondato.

Non può revocarsi in dubbio che la società deferita non ha rispettato il termine di cui all'art. 94 ter comma 11 NOIF di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Vertenze Economiche per il pagamento in favore della calciatrice Cassanelli Cristina della somma accertata di € 10.000,00.

Trovano pertanto applicazione al caso in esame le sanzioni previste dall'art. 8 commi 9 e 10 CGS, che vengono applicate in maniera ridotta rispetto alle richieste della Procura Federale per ragioni di equità.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge l'inibizione di mesi 6 (sei) a carico del sig. Francesco Crudo nella qualità di Presidente della società ACF Milan, nonché la

penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della Società ACF Milan, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DEL CONTE (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), BIAGIO LUCA GRASTA (calciatore tesserato per la Soc. SC Bomus Bresso), MICHELE GRASTA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso) E DELLA SOCIETA' SC DOMUS BRESSO (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009)

1. Il deferimento

Con provvedimento del 26 Gennaio 2009, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Biagio Luca Grasta, tesserato della Sport Club Domus Bresso (squadra facente parte della Divisione Calcio a 5 LND), il dirigente accompagnatore della Sport Club Domus Bresso Signor Michele Grasta, nonché il Signor Roberto Del Conte, Presidente della società suddetta, ed infine la Sport Club Domus Bresso.

I suddetti deferimenti traevano origine da comportamenti antiregolamentari contestati dalla Procura Federale ai suddetti deferiti, per violazione dell'articolo 1 comma 1 del CGS e per la società SC Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Presidente della S.C. Domus Bresso faceva pervenire una memoria difensiva per contestare gli addebiti mossi dalla Procura Federale.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Per il Signor Luca Biagio Grasta 3 mesi di squalifica; per il Signor Michele Grasta 3 mesi di inibizione; per il Signor Roberto del Conte 3 mesi di inibizione; per la S.C. Domus Bresso 500 euro di ammenda.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae origine dal fatto che il calciatore Biagio Luca Grasta partecipava alla gara di calcio a 5 Aymavilles-SC Domus Bresso dell'8 marzo 2008, senza aver preventivamente scontato una giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo con comunicato ufficiale n. 404 del 30.1.2008, dal momento che compare in tutte le distinte di gara effettuate successivamente al comunicato ufficiale sopra menzionato, fino alla gara dell'8 marzo 2008. Successivamente a tale gara, il Giudice Sportivo veniva investito della questione, a seguito di un reclamo proposto dalla Società Bergamo Calcio a 5. Il Giudice Sportivo riteneva i deferiti responsabili delle violazioni mosse con il presente deferimento, ed irrogava la sanzione a carico della S.C. Domus Bresso della perdita di una gara con il punteggio di 0-6, confermando la squalifica del calciatore Biagio Luca Grasta per una giornata di gara, in quanto non risultava essere mai stata scontata.

Orbene, per il noto principio del "*ne bis in idem*", preliminarmente va osservato che la questione di merito sollevata dalla Procura Federale, non può essere sottoposta al giudizio della Commissione Disciplinare, perché già giudicata precedentemente dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara improcedibile il deferimento richiesto dalla Procura Federale e di conseguenza proscioglie tutti i deferiti dagli addebiti a loro mossi.

(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LAMIONI (nella sua qualità di Presidente della Soc., all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante), ARBER KETA (nella sua qualità di calciatore tesserato della Soc., all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante, attualmente tesserato per la Soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5), BERNARDO OLANDA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc., all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante) E DELLA SOCIETA' AS COOP ATLANTE (all'epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) (nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009)

1. Il deferimento

Con provvedimento del 26 Gennaio 2009, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Arber Keta, tesserato della Atlante Grosseto (oggi denominata AS Coop. Atlante, squadra facente parte della Divisione Calcio a 5 LND), il dirigente accompagnatore della AS Cooperativa Atlante, Signor Bernardo Olanda, nonché il Signor Giovanni Lamioni, Presidente della società suddetta, ed infine la l'AS Cooperativa Atlante. I suddetti deferimenti traevano origine da comportamenti antiregolamentari contestati dalla Procura Federale ai suddetti deferiti, per violazione dell'articolo 1 comma 1 del CGS e per la AS Cooperativa Atlante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, non venivano fatte pervenire memorie.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Per il Signor Arber Keta tre mesi di squalifica; per il Signor Bernardo Olanda 3 mesi di inibizione; per il Signor Giovanni Lamioni 3 mesi di inibizione; per la A.S. Coop Atlante 500 euro di ammenda.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae origine dal fatto che il calciatore Arber Keta partecipava alla gara di calcio a 5 Aymavilles-AS Coop Atlante del 20 Ottobre 2007, essendo indicato nella distinta di gara tra i tre giocatori nati successivamente al 31-12-85, in ottemperanza a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 Stagione 2007/2008 della LND. In tale norma, non rientrano i giocatori stranieri, secondo quanto previsto dall'art. 40 punto 11 sub 1 e 2 delle NOIF.

Successivamente alla gara suddetta, il Giudice Sportivo veniva investito della questione, a seguito di un reclamo proposto dalla Società Bergamo Calcio a 5. Il Giudice Sportivo riteneva i deferiti responsabili delle violazioni mosse con il presente deferimento, ed irrogava la sanzione a carico della A.S. Coop Atlante della perdita di una gara con il punteggio di 0-6.

Orbene, per il noto principio del "*ne bis in idem*", preliminarmente va osservato che la questione di merito sollevata dalla Procura Federale, non può essere sottoposta al giudizio della Commissione Disciplinare, perché già giudicata precedentemente dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara improcedibile il deferimento richiesto dalla Procura Federale e di conseguenza proscioglie tutti i deferiti dagli addebiti a loro mossi.

(122) – APPELLO DELLA SOCIETA' UPD SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2008/2009, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 170 del 24.12.2008).

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 170 del 24 dicembre 2008, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, comminava al calciatore Quartarone Antonio la squalifica di mesi tre, al presidente della società UPD Scicli Giavatto Pasquale l'inibizione di mesi cinque, alla società UPD Scicli la penalizzazione di punti quattro nella classifica del campionato di competenza della stagione in corso.

Il deferimento della Procura Federale aveva tratto le mosse dal fatto che la società UPD Scicli, partecipante al campionato di promozione, aveva utilizzato in quattro gare di tale campionato il calciatore Antonio Quartarone, che risultava tesserato per altra società e che quindi non aveva titolo per parteciparvi.

Veniva pertanto contestata al calciatore la violazione degli artt. 1 comma 1, 46 comma 6 CGS in relazione all'art. 7 comma 1 e 16 Statuto Federale; al presidente della società la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 16 Statuto Federale per aver egli sottoscritto quale dirigente accompagnatore della squadra le quattro distinte di calciatori partecipanti alle gare di cui sopra, con ciò dichiarando che i calciatori ivi elencati, compreso il Quartarone, erano regolarmente tesserati; alla società UPD Scicli la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva.

Avverso la decisione ricorre la società UPD Scicli, chiedendo la revoca della decisione medesima limitatamente alla sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, da adottarsi in via principale commutando la penalizzazione in ammenda, in via subordinata riducendo congruamente e sensibilmente la penalizzazione.

Deduce la ricorrente che alcuna norma del CGS statuisce l'automatica applicazione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare e che comunque, nel caso in esame, alcuna responsabilità le poteva essere contestata, in quanto aveva regolarmente richiesto il tesseramento del calciatore attraverso la sottoscrizione del modulo di aggiornamento della posizione di tesseramento, ritenendo che il calciatore fosse privo di vincoli.

Deduce altresì che questa Commissione in casi analoghi aveva accolto il ricorso, riducendo secondo equità la sanzione della penalizzazione.

All'udienza odierna sono comparse la Procura Federale e la Società ricorrente. La Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso con totale conferma della decisione impugnata. La ricorrente, a mezzo di proprio difensore, si è riportata alla memoria, ampiamente illustrata, insistendo nelle conclusioni ivi precisate.

Il ricorso è infondato.

L'art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS prevede infatti l'applicazione a carico di società, dirigenti e tesserati delle sanzioni dei successivi commi 8 e 9 (tra le quali rientra la penalizzazione di punti in classifica di cui al richiamato art. 18 comma 1 punto g CGS)

qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori che non hanno titolo per prendervi parte.

L'applicazione di uno o più punti in classifica è rimessa all'equo apprezzamento dell'organo giudicante; nel caso in esame, essa appare congrua e proporzionata al fatto, atteso che l'utilizzazione del calciatore Quartarone Antonio è avvenuta nel corso della stessa stagione sportiva 2008/2009 nella quale la sanzione ha effetto.

Ciò diversifica il caso in esame da quello richiamato dalla ricorrente, nel quale la riduzione della penalizzazione secondo equità è stata indotta dalla circostanza che la violazione era stata commessa nella precedente stagione sportiva, ma la cui sanzione ricadeva nell'attuale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; conferma la decisione impugnata; dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 5 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete